

- (8) I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.
- (9) A norma dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale e ha raccomandato di stabilire per tutti tali agenti chimici valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione a lungo termine per tutti gli agenti chimici figuranti nell'allegato della presente direttiva.
- (10) Per alcuni di tali agenti chimici lo SCOEL ha raccomandato inoltre di stabilire valori limite in relazione a periodi di riferimento più brevi e/o inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.
- (11) Quattro di tali agenti chimici — monossido di azoto, diossido di calcio, idruro di litio e acido acetico — figurano attualmente nell'allegato della direttiva 91/322/CEE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (12) Uno di tali agenti chimici, l'1,4-diclorobenzene, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (13) Uno di tali agenti chimici, il bisfenolo A, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2009/161/UE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (14) Lo SCOEL ha raccomandato che per tali agenti siano stabiliti nuovi valori limite. È pertanto opportuno includere valori limite riveduti per questi sei agenti chimici nell'allegato della presente direttiva e sopprimere le voci relative a tali agenti chimici negli allegati delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.
- (15) Per un agente chimico figurante fra le trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, l'acido acrilico, lo SCOEL ha raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto. È pertanto opportuno stabilire un valore limite di esposizione a breve termine per tale agente chimico nell'allegato della presente direttiva.
- (16) Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, lo SCOEL ha individuato possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio. È pertanto opportuno nell'allegato alla presente direttiva non solo stabilire valori limite di esposizione professionale ma anche inserire annotazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
- (17) Il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro <sup>(4)</sup>, consultato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e per il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera. Lo stesso comitato ha anche riconosciuto che attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valore limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei costituiti da miniere e gallerie. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere un periodo transitorio prima che diventino effettivi nelle attività sotterranee in miniera e in galleria i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio stabiliti nell'allegato della presente direttiva, nonché che la Commissione riesami le questioni suddette prima della fine del periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori limite vigenti anziché quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87).

<sup>(4)</sup> Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

